Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1980

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

(80/876/CEE)

(GU L 250 del 23.9.1980, pag. 7)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 1997	L 335	15	6.12.1997

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1980

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

(80/876/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi ([4]), ha già definito norme comunitarie sulla denominazione, sulla composizione, sull'etichettatura e sull'imballaggio dei più importanti concimi semplici e composti esistenti nella Comunità; che detta direttiva prende in considerazione fra l'altro i concimi a base di nitrato di ammonio; che tuttavia, tenendo conto della natura particolare di questo tipo di concime e delle esigenze che ne derivano in materia di sicurezza pubblica, salute e protezione dei lavoratori, è apparso necessario fissare norme comunitarie complementari per questi concimi;

considerando che il nitrato di ammonio è l'ingrediente principale di vari prodotti, di cui alcuni sono usati come concimi e altri come esplosivi, e che, a causa delle disparità esistenti tra le disposizioni nazionali relative alla classificazione dei prodotti usati come concimi rispetto ad altri prodotti a base di nitrato di ammonio, le norme che controllano la commercializzazione dei concimi a base di nitrato di ammonio differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per questa loro disparità, tali disposizioni ostacolano il commercio dei concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto all'interno della Comunità economica europea;

considerando che tali ostacoli all'istituzione del mercato comune possono essere ridotti, o addirittura eliminati, se tutti gli Stati membri emanano le stesse disposizioni, in aggiunta o in sostituzione delle loro legislazioni attuali;

considerando che taluni prodotti che sono oggetto della presente direttiva potrebbero, in alcuni casi, essere impiegati per usi non conformi alla loro destinazione e tali da mettere in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni; che è pertanto necessario non impedire agli Stati membri di prendere le misure opportune per evitare gli usi suddetti;

considerando che, a questo scopo e nell'interesse della sicurezza pubblica, è soprattutto necessario definire a livello comunitario le caratteristiche e le proprietà che distinguono i concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto dalla varietà dei nitrati di ammonio utilizzati nella fabbricazione dei prodotti usati come esplosivi;

considerando che i concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto devono possedere alcune caratteristiche che ne garantiscano la natura innocua; che diversi Stati membri desiderano inoltre poter sottoporre tali concimi a una prova di detonabilità, prima o dopo la loro immissione in commercio;

([1]) GU n. C 16 del 23. 1. 1976, pag. 4.
([2]) GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 43.
([3]) GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 10.
([4]) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.

▼B

considerando che la determinazione dei metodi di analisi e di controllo, nonché le relative modifiche o aggiunte richieste dal progresso tecnico, sono misure di natura tecnica la cui adozione, per semplificare ed accelerare la procedura, è bene affidare alla Commissione;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle disposizioni tecniche della presente direttiva; che, a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 76/116/CEE, è già stata adottata una procedura per adeguare al progresso tecnico le direttive concernenti il settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Fatta salva l'applicazione della direttiva 76/116/CEE, la presente direttiva si applica ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto commercializzati negli Stati membri della Comunità.

2. Ai sensi della presente direttiva, per «concimi» si intendono i prodotti a base di nitrato di ammonio, ottenuti chimicamente per essere utilizzati come concimi e contenenti oltre il 28 % in peso di azoto; essi possono altresì contenere additivi inorganici o sostanze inerti quali roccia calcarea o dolomitica macinata, solfato di calcio, solfato di magnesio, kieserite.

3. Additivi inorganici o sostanze inerti diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 e usati nella formula del concime non devono aumentare la sua termosensibilità o la sua detonabilità.

Articolo 2

Per poter ottenere il contrassegno ►**M1** «concime CE» ◄, il concime deve soddisfare le caratteristiche e i limiti fissati nell'allegato I. La conformità è certificata dal responsabile della commercializzazione del concime che ha sede all'interno della Comunità con l'indicazione ►**M1** «concime CE» ◄.

Articolo 3

Il concime può essere messo a disposizione dell'utilizzatore definitivo solo se imballato.

Per il trasporto dei concimi, continuano ad applicarsi le norme internazionali relative al trasporto delle sostanze pericolose.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono, per motivi connessi con le esigenze contenute nella presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione di un concime munito dell'indicazione ►**M1** «concime CE» ◄ e conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'adozione di misure giustificate da motivi di sicurezza pubblica, che vietino, limitino od ostacolino la commercializzazione di un concime.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per accertarsi che i concimi immessi sul mercato con il contrassegno ►**M1** «concime CE» ◄ siano conformi alle disposizioni della presente direttiva e dell'allegato I.

▼B

Articolo 7

1. Fatte salve le misure di cui all'articolo 6, gli Stati membri hanno facoltà di procedere a controlli supplementari dei ►M1 «concimi CE» ◄. I controlli possono essere effettuati prima della commercializzazione dei concimi, ovvero dopo la loro commercializzazione, oppure integrativamente nelle due fasi.

2. In questi controlli può essere utilizzata soltanto la prova di cui all'allegato II.

3. I ►M1 «concimi CE» ◄ che rispondono alle esigenze della presente direttiva e che, ove lo Stato membro lo richieda, abbiano superato la prova di detonabilità di cui all'allegato II, non possono essere soggetti, in particolare per quanto riguarda lo stoccaggio, a disposizioni nazionali altrettanto vincolanti quanto quelle applicabili ai prodotti che non sono conformi a dette esigenze.

Articolo 8

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 76/116/CEE, sono stabiliti:

— il metodo di controllo delle condizioni prescritte ai punti 1, 2 e 6 dell'allegato I e il metodo di esecuzione della prova prevista dall'allegato II;

— il numero dei cicli termici, previsti dall'allegato II, cui sono sottoposti i concimi; devono essere previsti almeno due cicli termici;

— i metodi d'analisi e di campionatura;

— il massimo tenore ammesso di metalli pesanti.

2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i metodi per la determinazione della composizione e delle proprietà dei concimi e il metodo di esecuzione della prova di detonabilità sono adottate secondo la stessa procedura.

3. Secondo la stessa procedura si decide, dopo tre anni dal momento dell'applicazione della presente diretiva, se occorra continuare a esigere due cicli termici per la prova di cui al punto 1 dell'allegato I.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro ha motivi fondati per stabilire che un concime, benché conforme alle prescrizioni della presente direttiva, rappresenti un pericolo per la sicurezza o la salute, può provvisoriamente vietare o sottoporre a condizioni particolari la commercializzazione di tale concime sul proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.

2. Entro sei settimane la Commissione consulterà gli Stati membri interessati, emettendo quindi senza indugio il proprio parere sull'argomento e prendendo le iniziative del caso.

3. Qualora la Commissione ritenesse necessario apportare taluni adeguamenti tecnici alla direttiva, detti adeguamenti dovranno essere decisi dalla Commissione o dal Consiglio con la procedura di cui all'articolo 8. In questo caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali modifiche.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 1984.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼B

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE E LIMITI DEI CONCIMI SEMPLICI A BASE DI NITRATO DI AMMONIO AD ELEVATO TENORE DI AZOTO

1. **Porosità** (ritenzione di olio)

   La ritenzione di olio del concime, che deve essere stato precedentemente sottoposto a due cicli termici di una temperatura da 25 a 50 °C, non deve superare il 4 % in peso.

2. **Materiale combustibile**

   Il tenore di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2 % nei concimi aventi un tenore di azoto eguale o superiore al 31,5 % in peso e non deve superare lo 0,4 % nei concimi aventi un tenore di azoto eguale o superiore al 28 %, ma inferiore al 31,5 % in peso.

3. **pH**

   Una soluzione contenente 10 g di concime in 100 ml di acqua deve avere un pH eguale o superiore a 4,5.

4. **Analisi granulometrica**

   Non più del 5 % in peso del concime deve passare attraverso un setaccio avente maglie di 1 mm e non più del 3 % in peso deve passare attraverso un setaccio avente maglie di 0,5 mm.

5. **Cloro**

   Il tenore massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02 % in peso.

6. **Metalli pesanti**

   Dovrebbe essere esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e per ogni traccia di questi metalli, che derivi dal processo di produzione, non dovrebbe essere superato il limite fissato dal comitato.

▼B

ALLEGATO II

DESCRIZIONE DELLA PROVA DI DETONABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7

La prova è effettuata su un campione rappresentativo di concime. L'intera massa del campione dovrà essere sottoposta a non più di cinque cicli termici prima dell'esecuzione delle prove di detonabilità.

Il concime deve essere sottoposto alla prova di detonabilità in un tubo orizzontale d'acciaio, alle seguenti condizioni:

tubo d'acciaio senza saldature	
lunghezza del tubo:	1 000 mm almeno
diametro esterno nominale:	114 mm almeno
spessore nominale della parete:	5 mm almeno
detonatore:	la natura del materiale esplosivo e le dimensioni del detonatore secondario dovrebbero essere scelte al fine di ottenere la massima sollecitazione detonante del campione (di materiale) sottoposto alla prova dal punto di vista della propagazione della detonazione
temperatura di prova:	15° — 25° C
cilindri di piombo di controllo per individuare la detonabilità:	50 mm di diametro 100 mm di altezza

sistemati a intervalli di 150 mm e sostenenti il tubo orizzontalmente. Verranno eseguite due prove. La prova è considerata valida se, in ciascuna prova, lo schiacciamento di uno o più dei cilindri di sostegno in piombo è inferiore al 5 %.